

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 61 - Assicurati	Le garanzie vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione e/o inerenti il veicolo intestato all'Assicurato. La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.
Art. 62 Spese garantite	La Società assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, entro il limite stabilito in polizza. Tali oneri sono: <ul style="list-style-type: none">• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);• le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Art. 63 Insorgenza del sinistro	Ai fini della presente polizza per insorgenza del sinistro si intende: <ul style="list-style-type: none">• per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : <ul style="list-style-type: none">• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;• trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati regolarmente denunciati alla Società. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: <ul style="list-style-type: none">• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 64 Casi garantiti	GARANZIA BASE La garanzia vale esclusivamente per: Difesa penale - Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Dissequestro del veicolo - Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Ricorso avverso il ritiro, sospensione o revoca della patente - Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale. La prestazione opera qualora sussistano fondate ragioni di diritto. GARANZIA ESTESA Oltre a quanto previsto dalla garanzia base, la garanzia è estesa anche a: Danni subiti - Esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• <i>sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs n. 209/2005;</i>• <i>recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art 141 D.Lgs n. 209/2005.</i>

Danni subiti connessi alla circolazione stradale - Esercizio di pretese al risarcimento danni subiti in conseguenza di incidenti stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

Anticipo cauzione penale all'estero - Anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 10.000,00 per sinistro, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione; pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Interprete all'estero - Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero, entro un limite di spesa pari a euro 250,00 per evento.

Arbitrati - Spese per gli arbitrati sostenuti per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Consulenza Legale Telefonica - Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica a disposizione dell'Assicurato dal Lunedì al Giovedì dalle 9:30 alle 17:00 e il Venerdì dalle 09:30 alle 13:00 per ottenere una prima consulenza legale in materia di:

- incidente stradale (responsabilità, parametri di quantificazione del danno fisico, nominativi di periti e medico legali, nominativi di avvocati esperti in materia di infortunistica);
- infrazioni al Nuovo Codice della Strada (norme, sanzioni amministrative pecuniarie, modalità e tempi di opposizione);
- ritiro del documento di guida (documenti necessari per la restituzione, tempi e costi dell'operazione).

Qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Art. 65
Obblighi in caso di sinistro

Premessa

La gestione dei sinistri di cui alla presente polizza è stata dall'Impresa affidata alla Inter Partner Assistance – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA, di seguito denominata IPA.

Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di IPA.

• a. Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza al:

Tel. 06.42.115.757

Fax. 06.48.70.326

In ogni caso deve fare pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

In particolare, per attivare la garanzia di Ricorso avverso il ritiro la sospensione o la revoca della patente di guida, l'Assicurato deve allegare il provvedimento nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro del documento. Deve inoltre fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell'opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'Assicurato deve dare avviso immediato ad IPA dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

Se l'Assicurato richiede l'attivazione delle garanzie Tutela Legale è tenuto a:

- *informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

• b. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lett. a. Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con IPA.

IPA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato ed IPA, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

• c. Recupero somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece all'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Art. 66
Esclusioni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) *atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);*
- b) *eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;*
- c) *sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;*
- d) *dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;*
- e) *abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;*
- f) *eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;*
- g) *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale;*
- h) *responsabilità professionale del legale incaricato;*
- i) *diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- j) *controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- k) *fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- l) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005;*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*
- n) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- o) controversie di natura contrattuale;*
- p) recupero dei crediti;*
- q) contratti di compravendita del veicolo*

In caso di controversie tra Assicurati, le garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.